



Provincia di Vicenza
COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

SETTORE AMMINISTRATIVO

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI ED AGLI
STABILI COMUNALI UTILIZZATI PER
ATTIVITA' SPORTIVE.**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 10.10.2001**

ART. 1 - FINALITA' E CAMPO D'APPLICAZIONE.

1. Il presente regolamento disciplina l'uso e l'assegnazione in concessione degli impianti sportivi e degli stabili di proprieta' comunale, utilizzati per attivita' sportive.

ART. 2 - DEFINIZIONI.

1. Ai fini del presente regolamento i seguenti termini assumono il significato a fianco di ciascuno di essi indicato :
 - b) **Soggetto economico** o **Impresa** : chiunque eserciti attivita' commerciale o imprenditoriale nel settore specifico, intendendosi per tali anche coloro che richiedono l'assegnazione in concessione di un immobile comunale per l'esercizio di attivita' dalle quali i soggetti stessi ricavano utili o guadagni a beneficio personale.
 - c) **Ente** : associazione, gruppo, comitato, sia riconosciuti che non, con o senza personalita' giuridica, costituiti sulla base di uno statuto o di una lettera di intenti, non aventi fine di lucro.
 - d) **Danno** : Alterazione delle strutture, della funzionalita', della possibilita' di utilizzo, della integrita' di un immobile.
 - e) **Concessionario** : soggetto autorizzato all'uso di un immobile comunale.
 - f) **Fruitore** : chiunque acceda agli immobili in qualita' di atleta, dirigente, spettatore, istruttore, insegnante, partecipante alle attivita', iscritto, socio o persona a qualsiasi titolo ammessa dal concessionario all'interno dei locali concessi in uso.

ART. 3 - STABILI CONCEDIBILI.

1. Possono essere concessi in uso, secondo le norme del presente regolamento, i seguenti stabili :
 - a) aula magna e palestra delle scuole medie
 - b) palazzetto dello sport
 - c) campo da calcio di Via Europa - fraz. Cavazzale - con accessori e pertinenze
 - d) campi da tennis con accessori e pertinenze
 - e) palestra scuole elementari di Monticello Conte Otto, Cavazzale e Vigardolo

ART. 4 - FORME DI CONCESSIONE .

1. La concessione degli stabili di cui all'art. 3 del presente regolamento puo' essere fatta nelle seguenti forme :
 - a) concessione in uso esclusivo ;
 - b) concessione in uso non esclusivo per attivita' periodiche.
 - c) concessione per attivita' saltuarie,
2. La concessione viene rilasciata nell'intento e con lo scopo di favorire l'aggregazione della comunita', la reciproca conoscenza fra cittadini, la coltivazione di comuni interessi culturali, sociali e ludico-sportivi.
3. Per concessione esclusiva (o uso esclusivo) si intende la possibilita', attribuita ad un solo ente di usufruire degli impianti senza alcun vincolo di orario di utilizzo, di durata o di modalita' di utilizzo, ad esclusione delle limitazioni e degli obblighi previsti dal presente regolamento. Il Comune, nel corso di validita' della concessione a favore di un ente, non puo' dare in concessione od in uso ad altri enti gli impianti, salvo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La durata massima della concessione esclusiva non potra' essere superiore a quattro anni. La concessione puo' essere rinnovata allo stesso soggetto, su richiesta dello

stesso fatta almeno quattro mesi prima della scadenza, con sottoscrizione di una nuova convenzione.

5. Per concessione non esclusiva per attività periodiche si intende la possibilità, attribuita a più soggetti, di usufruire dello stesso impianto o locale, accedendo agli impianti in fasce orarie ben determinate, con cadenza periodica, tale per cui sia possibile che nelle diverse fasce orarie della giornata vi siano soggetti diversi che accedono ai medesimi impianti o che nella stessa fascia oraria vi sia una pluralità di soggetti che accede a locali diversi dello stesso stabile.
6. La concessione per attività saltuarie è relativa all'accesso alle strutture ed agli impianti in forma occasionale.

ART. 5 - CONVENZIONE.

1. La concessione in uso, sia esclusivo che per attività periodiche è fatta previa sottoscrizione di apposita convenzione che sarà approvata dalla Giunta Comunale.
2. Il presente regolamento costituisce, a sua volta, parte integrante della convenzione.

ART. 6 - DOMANDE DI CONCESSIONE.

1. Chiunque, avendone i requisiti, intenda avere in concessione, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, un impianto di proprietà comunale, deve presentare apposita domanda, indirizzata al Sindaco, entro il 15 luglio dell'anno di riferimento, o, nel caso di concessione in uso esclusivo, entro 2 mesi dalla scadenza delle concessioni eventualmente in corso di validità.
2. Eventuali ulteriori richieste pervenute oltre il termine suddetto, saranno valutate e accolte compatibilmente con gli spazi ed i tempi disponibili.

ART. 7 - CONTENUTO DELLE DOMANDE.

1. Le domande tese all'ottenimento della concessione degli impianti devono contenere :
 - a) l'esatta denominazione e l'indirizzo del richiedente, completa dei dati fiscali eventualmente posseduti ;
 - b) i dati anagrafici e l'indirizzo della persona fisica che firma la richiesta, con indicazione della qualifica ricoperta nell'ente per il quale la richiesta viene presentata ;
 - c) l'indicazione delle finalità perseguite dal soggetto richiedente ;
 - d) l'esatta indicazione delle attività che si intendono svolgere negli impianti, precisando i metodi di lavoro che si intendono adottare ;
 - e) il calendario proposto per l'utilizzo degli impianti ;
 - f) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente a quello nel corso del quale la richiesta è presentata e copia del bilancio preventivo nel corso del quale la richiesta viene presentata, nel caso di ente senza scopo di lucro ; copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, se impresa ;
 - g) nel caso di richiedente non avente le caratteristiche di impresa, copia dello statuto o della lettera di intenti del soggetto richiedente ;
 - h) la dichiarazione di accettazione integrale delle norme contenute nel presente regolamento ;
 - i) l'indicazione delle quote di contribuzione richieste ai partecipanti all'attività e delle tariffe di ingresso richieste agli spettatori ;
 - j) l'indicazione del numero di partecipanti all'attività nell'esercizio precedente a quello nel quale la richiesta è presentata, suddivisi tra partecipanti a titolo agonistico e non agonistico ;
 - k) la data prevista per l'inizio e per la fine delle attività da parte del soggetto richiedente.

ART. 8 - GRADUATORIA

1. Nel caso di richieste di assegnazione in concessione esclusiva o per attività periodiche, aventi per oggetto l'assegnazione dello stesso impianto nello stesso periodo, la concessione sarà rilasciata in base ai criteri di cui al comma 3 :
2. Nel caso di richieste di assegnazione in concessione di cui al punto c) dell'art. 4 avente per oggetto l'assegnazione dello stesso impianto o locale nello stesso periodo, con i medesimi giorni ed orari di utilizzo, decide il Responsabile del Settore secondo i criteri di cui al comma 3.
3. In caso di concorrenza di più domande dovranno essere seguiti i seguenti criteri di assegnazione :
 - a) priorità agli Enti o Imprese che hanno sede sociale nel Comune ;
 - b)** priorità alle Associazioni che partecipino a Campionati di categoria anche in considerazione del livello di questa ;
 - c) equilibrato utilizzo delle strutture da parte delle Associazioni che si rivolgono al settore giovanile ed al settore degli adulti.
 - d) assenza o minor importo delle quote di contribuzione, a qualsiasi titolo versate, da parte dei partecipanti ;
 - e) per le concessioni in uso esclusivo : il maggiore utilizzo settimanale degli impianti ;
 - f) il maggiore numero di partecipanti nell'anno precedente.
3. Le imprese che chiedono l'uso di impianti o locali sono sempre considerate dopo gli Enti che non hanno finalità di lucro.

ART. 9 - ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE ESCLUSIVA.

1. L'assegnazione in concessione viene effettuata dal Responsabile del Settore competente, previa sottoscrizione della convenzione firmata dal suddetto Responsabile e dal Rappresentante dell'ente, dell'associazione, del gruppo o dell'impresa che a suo tempo firmo' la domanda di assegnazione in concessione esclusiva.

ART. 10 - MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE.

1. Il mancato accoglimento della richiesta da parte dell'Amministrazione dovrà essere motivato e trasmesso in forma scritta al richiedente almeno quindici giorni prima del giorno previsto per l'inizio della attività da parte dell'associazione, ente o gruppo.
2. Il termine di cui al comma 1 potrà essere ridotto nel caso in cui l'Istituto Comprensivo richieda l'utilizzo dei locali per attività scolastiche.

ART. 11 - SOGGETTO REFERENTE.

1. Colui che firma la convenzione, diviene per il Comune :
 - a) direttamente responsabile del rispetto di tutte le norme del presente regolamento e della convenzione, nonché responsabile dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal conseguimento della qualifica di "cessionario" ;
 - b)** direttamente responsabile della rifusione di tutti i danni, così come specificati ed indicati nel presente regolamento ;
 - c) domiciliatario, a tutti gli effetti, di ogni e qualsiasi documento o comunicazione aventi per oggetto la convenzione o il presente regolamento ;

- d) responsabile, in prima persona, del rispetto di tutte le norme, obbligazioni e adempimenti fiscali derivanti dalla firma della convenzione ;
 - e) depositario, a tutti gli effetti delle chiavi, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature contenute negli stessi e, come tale, responsabile della loro conservazione e custodia ;

 - f) direttamente responsabile del corretto uso dei locali, degli impianti tecnologici e di ogni altro accessorio o pertinenza del locale o dell'impianto concesso ;
 - g) direttamente responsabile del rispetto di tutte le norme sanitarie, di sicurezza, di ordine pubblico, in relazione all'uso degli impianti.
2. La convenzione dovrà contenere il domicilio del Concessionario, nonché gli obblighi e le modalità di comunicazione al Comune relativamente alle eventuali variazioni di rappresentanza.

ART. 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

1. E' fatto obbligo al concessionario, nella persona del firmatario della convenzione di cui art. 5 del presente regolamento :
- a) di prestare cauzione nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 15 ;
 - b) di rispettare i limiti, le direttive e le norme contenute nel presente regolamento;
 - c) di provvedere al pagamento del canone e delle spese di gestione così come specificati nei successivi articoli 22, 23 e 28 ;
 - d) di disciplinare e controllare i movimenti all'interno delle strutture ;
 - e) di provvedere direttamente, o secondo convenzione, al personale di vigilanza e d'ordine durante lo svolgimento delle manifestazioni, adeguato all'afflusso di pubblico ;
 - f) di segnalare immediatamente il verificarsi di qualsiasi evento pregiudizievole alla integrità, alla stabilità, alla agibilità o alla conservazione dell'impianto ricevuto in concessione, ivi compresi i danni provocati direttamente dal concessionario ;
 - g) di attenersi a tutte le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e degli incidenti ;
 - h) di rispondere di eventuali danni agli impianti, agli infissi degli stessi ed agli arredi eventualmente presenti e di proprietà dell'Amministrazione comunale, provocati durante lo svolgimento dell'attività dai fruitori o dal concessionario medesimo ;
 - i) di utilizzare gli impianti nel rispetto delle norme sulla tutela della quiete pubblica.

ART. 13 - DIVIETI :

1. E' espressamente vietato al concessionario :
- a) utilizzare gli impianti per scopi, usi o attività diverse da quelle stabilite dal presente regolamento e dalla convenzione ;
 - b) subconcedere, locare o autorizzare sotto qualsiasi forma comunque l'utilizzo degli impianti a soggetti diversi dal concessionario medesimo ;
 - c) installare congegni di chiusura diversi da quelli esistenti al momento della concessione o duplicare chiavi senza autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione ;
 - d) installare elettrodomestici di qualsiasi tipo non conformi alle normative vigenti e senza specifica autorizzazione ;
 - e) apportare modifiche agli impianti tecnologici esistenti .

ART. 14 - DIRITTI DEL COMUNE.

1. Durante lo svolgimento delle attività il Comune ha facoltà di ispezionare o di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti o le attrezzature da proprio personale al fine di verificare il rispetto del presente regolamento e della convenzione da parte del concessionario.

ART. 15 - CAUZIONE.

1. Il concessionario nei casi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 4, è tenuto a versare una cauzione al Comune, determinata dalla Giunta Comunale nella stessa delibera con la quale viene determinato il canone, sulla base del valore e della dotazione tecnologica dell'impianto concesso.
2. La cauzione va versata al momento della firma della convenzione.
3. In luogo della cauzione può essere presentata fideiussione bancaria.

ART. 16 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE.

1. Il Comune ha facoltà, nel corso di validità della concessione, di sospendere la concessione medesima per utilizzare gli impianti direttamente o per consentire lo svolgimento di manifestazioni da parte di soggetti diversi dal concessionario.
2. Ogni singola sospensione non può avere di norma durata superiore a 3 giorni.
3. La sospensione della concessione per uso di cui alle lett. a) e b) dell'art. 4, deve essere comunicata al concessionario con un congruo preavviso.

ART. 17 - REVOCA DELLA CONCESSIONE.

1. Il comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento la concessione, per motivate circostanze, con preavviso al concessionario comunicato almeno 30 giorni prima della data di entrata in vigore della revoca.
2. Nessun preavviso è necessario quando il Comune opera la revoca per motivi di sicurezza o di ordine pubblico o per soccorrere popolazioni o cittadini colpiti da calamità.
3. Il Comune può esercitare la facoltà di revoca, senza nessun preavviso, quando il concessionario o un fruitore provochi danni imputabili a lui direttamente o indirettamente, per un ammontare pari o superiore a L. 1.000.000 (un milione).

ART. 18 - DECADENZA.

1. La concessione si intende decaduta automaticamente quando :
 - a) il concessionario rifiuti di far ispezionare gli impianti dagli incaricati del Comune ;
 - b) il concessionario subconceda o affitti gli impianti a terzi ;
 - c) quando non siano rispettate le condizioni di agibilità o di capienza stabilite dai competenti organi di vigilanza ;
 - d) quando, nell'arco di tempo di sei mesi, si verificano due violazioni alle altre norme contenute nel presente regolamento e nella convenzione, salvo che per tali violazioni il regolamento non preveda specificatamente la decadenza immediata della concessione.
2. La decadenza della concessione comporta comunque l'obbligo al pagamento dell'intero canone relativo al periodo di concessione originariamente previsto e di tutte le spese di gestione relative al periodo nel quale la concessione è rimasta in vigore.

CONCESSIONE IN FORMA ESCLUSIVA.

ART. 19 - SOGGETTI ESCLUSI.

1. La concessione esclusiva così come disciplinata dal presente regolamento non può aver luogo a favore di imprese.
2. Nei confronti dei soggetti indicati al comma 1 del presente articolo la concessione in uso esclusivo avviene secondo le norme previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento comunale dei contratti, per la gestione dei servizi pubblici o per la concessione di immobili e stabili comunali.

ART. 20 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI.

1. La consegna degli impianti avviene nello stato di fatto e di diritto nei quali gli stessi si trovano, previa sottoscrizione di un verbale di consegna, redatto a cura degli uffici comunali, da parte del firmatario della convenzione.
2. Spetta al concessionario l'ottenimento di autorizzazioni specifiche, comprese quelle rilasciate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, se necessarie allo svolgimento delle attività per le quali la concessione è stata rilasciata.

ART. 21 - OBBLIGHI DEL COMUNE.

1. Sono a carico dell'Amministrazione le spese di investimento o di manutenzione straordinaria, ad eccezione di quelle resesi necessarie per danneggiamenti, inconvenienti o difetti prodotti, direttamente o indirettamente, dal concessionario, che restano a carico del concessionario medesimo.

ART. 22 - SPESE DI GESTIONE

1. Le spese per la gestione ordinaria degli impianti sono a carico del concessionario.
2. Ai fini del presente articolo, si considerano afferenti la gestione ordinaria anche e comunque le seguenti spese :
 - a) le spese per energia elettrica a qualsiasi uso destinata, quelle per la produzione di acqua calda, per il riscaldamento e per consumi di acqua ;
 - b) le spese per la pulizia dei locali, degli arredi, delle attrezzature concesse in uso nonché per la pulizia e la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici funzionali all'immobile concesso in uso ;
 - c) le spese per lo sgombero della neve, per la potatura degli alberi e degli arbusti, per la concimazione del terreno, per la semina del manto erboso e per ogni altro intervento necessario alla conservazione ed alla crescita dell'erba, degli arbusti e delle piante ;
 - d) le spese per riparazioni fino all'importo massimo, per singola spesa, di lire 300.000;
 - e) tutte le altre spese che abbiano carattere ricorrente e/o necessario al normale funzionamento degli impianti concessi in uso, salvo quanto disposto dal precedente articolo 21.
3. I contatori delle utenze vanno intestati al concessionario.

ART. 23 - CANONE DI CONCESSIONE USO ESCLUSIVO.

1. Il concessionario ha l'obbligo di versare al Comune un canone di concessione determinato dalla Giunta Comunale, sentita la Consulta di cui all'art. 33.
2. In caso di concessione per periodi inferiori all'anno il canone è ridotto proporzionalmente ai giorni di durata della concessione.
3. Il canone deve essere versato in due rate semestrali anticipate, di cui la prima entro la data di inizio dell'utilizzo, e la seconda entro la fine del primo semestre. Per concessioni

- inferiori all'anno il canone deve essere versato anticipatamente, con cadenza bimestrale.
4. Il mancato pagamento della prima rata del canone sospende l'efficacia della convenzione.
 5. Il mancato pagamento della seconda rata del canone nei 15 giorni successivi a quello di scadenza comporta il pagamento di una penale pari al 5% del canone stesso.
 6. Trascorsi ulteriori 15 giorni dalla scadenza del termine per il versamento senza che il canone sia stato versato, la convenzione si intende decaduta, salvo il diritto del Comune ad ottenere il pagamento delle somme dovute dal concessionario.

ART. 24 - REVOCA.

1. In caso di revoca **di cui al precedente Art. 17**, il canone di concessione sarà rimborsato per il periodo di mancato utilizzo, salvo il diritto del Comune ad ottenere il pagamento delle somme dovute dal concessionario.

ART. 25 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI.

1. Al termine della concessione, per decadenza, per revoca o per scadenza naturale della stessa, gli impianti devono essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui si trovano al momento della consegna, salvo la normale usura determinata dall'uso.
2. La riconsegna avviene mediante la restituzione di tutte le chiavi di accesso e la redazione di apposito verbale a cura degli uffici comunali.
3. Tutti gli arredi e le attrezzature presenti al momento della consegna devono essere restituiti. Il concessionario deve rimuovere a sua cura eventuali arredi o attrezzature di sua proprietà. Ciò che, al momento della redazione del verbale di riconsegna, si trova all'interno degli impianti si considera di proprietà del Comune.

CONCESSIONE PER ATTIVITA' PERIODICHE O SALTUARIE.

ART. 26 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

1. Oltre a quanto stabilito dal precedente articolo 12, è fatto obbligo al concessionario :
 - a) di verificare che, al momento dell'uscita dai locali, non vi siano porte, finestre od altri accessi di altro tipo allo stabile nel quale si trovano i locali concessi rimasti aperti ;
 - b) di verificare che non vi siano oggetti lasciati incustoditi ;
 - c) di verificare che non vi siano rubinetti rimasti aperti, luci rimaste accese od altri impianti tecnologici in funzione, salvo quelli che devono necessariamente rimanere in funzione;
 - d) di sorvegliare che le strutture e gli impianti siano utilizzati unicamente per le attività espressamente autorizzate ;
 - e) di verificare che, al momento dell'uscita, ogni attrezzatura sia in ordine e pulita, che non vi siano guasti, che il pavimento ed i servizi igienici siano puliti ed in ordine.
 - f) di riconsegnare le chiavi alla scadenza dell'autorizzazione.

ART. 27 - DIVIETI.

1. E' espressamente vietato al concessionario :
 - a) accedere ai locali fuori dagli orari e dai giorni per i quali è stata concessa l'autorizzazione ;
 - b) occupare per la propria attività locali diversi da quelli concessi in uso ;
 - c) chiudere a chiave i locali avuti in uso impedendone l'accesso ad eventuali altri autorizzati, salvo che la chiusura non sia stata espressamente autorizzata dal Comune.

ART. 28 - CANONE DI CONCESSIONE.

1. Il concessionario ha l'obbligo di versare al Comune un canone orario di concessione, determinato con delibera della Giunta Comunale, sentita la Consulta di cui all'art. 33.
2. Il canone deve essere versato in via anticipata in un'unica soluzione o con cadenza mensile anticipata, entro le date di utilizzo. Nel caso di importi inferiori a L. 100.000 il pagamento potrà essere effettuato direttamente all'economista comunale.
3. In caso di concessione per attività periodiche, il ritardo nel versamento del canone sino a quindici giorni comporta il pagamento di una penale pari al 5% del canone stesso.
4. Trascorsi ulteriori 15 giorni dalla scadenza del termine per il versamento senza che il canone sia stato versato, la convenzione si intende decaduta, salvo il diritto del Comune ad ottenere il pagamento delle somme dovute dal concessionario.

NORME GENERALI

ART. 29 - PUBBLICITA' NEI LOCALI E NEGLI IMPIANTI CONCESSI IN USO.

1. La pubblicità interna agli impianti ed ai locali concessi in uso, in qualsiasi forma praticata, è consentita su autorizzazione comunale e a condizione che siano rispettate le norme vigenti per la pubblicità e pubbliche affissioni e che si sia provveduto al pagamento dell'imposta dovuta.

ART. 30 - CALCOLO DEL CANONE IN CASI PARTICOLARI.

1. Quando l'autorizzazione all'utilizzo è rilasciata a favore di imprese, anche per finalità commerciali, il relativo canone orario è determinato dalla Giunta Comunale..
2. Nessun canone è dovuto quando l'uso degli impianti e dei locali sia autorizzato a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dei Comitati dei genitori degli Istituti Scolastici, dell'Istituto Comprensivo o del Provveditorato agli Studi. Per iniziative di carattere benefico il canone sarà opportunamente ridotto.

ART. 31 - RIDETERMINAZIONE DEL CANONE.

1. I canoni previsti per le concessioni sono determinati con delibera di Giunta Comunale.

ART. 32 - NORME PER RICHIESTE PARTICOLARI.

1. Per le richieste di utilizzo degli stabili a titolo non esclusivo ed in forma occasionale, si applicano le seguenti norme particolari :
 - a) la convenzione di cui all'articolo 5 è sostituita da una dichiarazione del richiedente,
 - b) non è richiesta la presentazione dei documenti indicati alle lettere f) e g) dell'articolo 7 ;
 - c) il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 6 è ridotto a otto giorni ;
 - d) l'autorizzazione è di competenza del Responsabile del Settore e non è richiesta la procedura prevista dagli articoli 8 e 9, intendendosi che la concessione all'uso è rilasciata dal Comune, anche sulla base delle facoltà concesse dagli articoli 16 e 17 ;

ART. 33 - CONSULTA ALLO SPORT.

1. Per quanto previsto nel presente regolamento ed al fine di promuovere il coordinamento delle attività e la partecipazione nella programmazione degli interventi, è costituita una consulta per lo sport formata da :
 - Sindaco o Amministratore da lui delegato, che la presiede ;
 - un rappresentante di ogni area/disciplina sportiva (e, comunque, fino ad un massimo di complessivi 10 rappresentanti) presente ed operante sul territorio e che vi abbia sede associativa, ad esclusione delle imprese, nominato dal Sindaco su indicazione delle Associazioni o dei Gruppi.
2. La Consulta nomina un vice presidente nell'ambito dei rappresentanti.

INDICE

Art. 1 - Finalita' e campo di applicazione	pag. 2
Art. 2 - Definizioni	" 2
Art. 3 - Stabili concedibili	" 2
Art. 4 - Forme di concessione	" 2
Art. 5 - Convenzione	" 3
Art. 6 - Domande di concessione	" 3
Art. 7 - Contenuto delle domande	" 3
Art. 8 - Graduatoria	" 3
Art. 9 - Assegnazione in concessione esclusiva	"
4	
Art. 10 - Mancato accoglimento delle richieste	" 4
Art. 11 - Soggetto referente	" 4
Art. 12 - Obblighi del concessionario	" 4
Art. 13 - Divieti	" 5
Art. 14 - Diritti del Comune	" 5
Art. 15 - Cauzione	" 5
Art. 16 - Sospensione della Concessione	"
5	
Art. 17 - Revoca della Concessione	" 5
Art. 18 - Decadenza	" 6
Art. 19 - Soggetti esclusi	" 7
Art. 20 - Consegna degli impianti	" 7
Art. 21 - Obblighi del Comune	" 7
Art. 22 - Spese di gestione	" 7
Art. 23 - Canone di concessione uso esclusivo	" 7
Art. 24 - Revoca	" 8
Art. 25 - Riconsegna degli impianti	" 8
Art. 26 - Obblighi del concessionario	" 9
Art. 27 - Divieti	" 9
Art. 28 - Canone di concessione	" 9
Art. 29 - Pubblicita' nei locali e negli impianti concessi in uso	" 10
Art. 30 - Calcolo del canone in casi particolari.	" 10
Art. 31 - Rideterminazione del canone	" 10
Art. 32 - Norme per richieste particolari	" 10
Art. 33 - Consulta allo sport	" 10